



Monte Porzio Catone 26 giugno 2024

OGGETTO: Determina di avvio di una procedura di affidamento diretto, ex art. 1 del D.L. n. 76 del 2020, convertito nella L. n. 120 del 2020 s.m.i. nonché ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023, previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse con richiesta di preventivo, per l'acquisizione della fornitura di strumenti di misura, apparati e supporti per l'ottica ed optomeccanica da banco e sorgente di luce coerente per le esigenze del Progetto dal titolo "*STILES – Strengthening the Italian leadership in ELT and SKA*", Codice Identificativo: IR0000034, Area ESFRI "*Physical Science and Engineering*", Codice Unico di Progetto: C33C22000640006, presentato a seguito dell'Avviso Pubblico del 28.12.2021, n. 364 e ammesso a finanziamento nell'ambito degli "*Interventi*" previsti dalla "*Missione 4*", denominata "*Istruzione e Ricerca*", "*Componente 2*", denominata "*Dalla Ricerca alla Impresa*" ("*M4C2*"), "*Linea di Investimento 3.1*", denominata "*Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione*" " del "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*" ("*PNRR*") finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU; CUI F97220210583202300299, come previsto nel Programma Biennale degli Acquisti 2023-2024.

IL DIRETTORE DELL' INAF – OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" ed, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;

VISTA la Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)*" ed, in particolare, l'articolo 26;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, numero 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 31 dicembre 2018, che contiene "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", in particolare l'Art. 1 comma 130, che modifica l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come segue:

- "*per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*";

VISTA la Legge del 30 dicembre 2020, numero 178, pubblicata nella, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del mercoledì 30 dicembre 2020 che contiene "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";

VISTA la Legge del 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre 2021 che contiene "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";

VISTA la Legge del 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2022 che contiene "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";

VISTA la Legge del 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 dicembre 2023 che contiene "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'anno 2001)**", e, in particolare, l'articolo 58 e s.m.i.;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 "**Legge di contabilità e finanza pubblica**" ed, in particolare, l'articolo 2 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 24 febbraio 2023, numero 13, con il quale sono state emanate "**Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, numero 41;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**" ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "**Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l'altro, istituisce, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo "**Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica**";

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**";

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune "**Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196**";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, Codice dei contratti pubblici, Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene "**Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- nel rispetto del "**...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro...**";
- le "**...amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...**";fermi restando "**...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del**

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...”;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene **“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l’articolo 11, che disciplina gli **“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”**, e che dispone, tra l’altro, che, qualora **“...non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...”**;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene **“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l’articolo 1, il quale, tra l’altro, ribadisce che: **“...i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla “Consip Società per Azioni” sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all’applicazione dell’[articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#). La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”** e s.m.i.;

VISTO l’art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, che sostituisce l’art. 4 secondo cui: **“(semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca) Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione”, le disposizioni di cui all’art. 1, commi 449, 450 e 452, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica”**;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il **“Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70”**, e, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;

VISTA la Legge 21 giugno 2022, numero 78, che ha conferito al Governo la "Delega in materia di contratti pubblici", e, in particolare, l’articolo 1;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 **“Codice dei contratti pubblici in attuazione alla legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”**, Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, e in particolare il comma 2 dell’art. 229 secondo cui **“Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”**;

RILEVATO che l’art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'art. 1 del richiamato D.L.16 luglio 2020 n. 76 che prevede che:

- **gli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura) sono consentiti fino a 139.000,00 Euro;**
- la procedura negoziata senza bando di gara per lavori di importo pari e superiore a 150mila euro e fino a 1 milione di euro ovvero per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139 mila euro e fino alla soglia comunitaria con previa consultazione di almeno 5 operatori se esistenti ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria, 5.350 milioni di euro.

Le stazioni appaltanti danno **evidenza dell'avvio delle procedure negoziate** tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

CONSIDERATO che l'articolo 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, numero 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, numero 108, al fine di *"...perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 10 febbraio 2021, numero UE 2021/240, e dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 12 febbraio 2021, numero UE 2021/241, nonché dal "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" al "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"..."*, **prevede**, tra l'altro, che:

- *gli "...operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, numero 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità..."*;
- *gli "...operatori economici, diversi da quelli precedentemente indicati e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti e della retribuzione effettivamente corrisposta..."*;
- la predetta relazione deve essere *"...trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità..."*;
- *le "...stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e delle donne..."*;
- *nei bandi e negli atti di gara è possibile inserire "...ulteriori misure premiali..." che possono prevedere la "...assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente..."*;

- i contratti di appalto "...prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore ai predetti obblighi, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dal successivo articolo 51...";
- la violazione dei predetti obblighi "...determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici...";
- le "...stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei predetti requisiti di partecipazione, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche...";
- con apposite "...linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità, per la famiglia, per le politiche giovanili e per il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro per le Disabilità, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto...";
- i rapporti e le relazioni innanzi richiamati sono "...pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'[articolo 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50](#), e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità, per la famiglia, per le politiche giovanili e per il servizio civile universale...";

VISTO il Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 10 novembre 2021, numero 2021/1952/UE, che ha modificato la "...Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014, numero 2014/24/UE, per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti...";

CONSIDERATO che tra l'affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti e quella derogatoria prevista dall'articolo 51 del DL n. 77/2021, vi è una innovazione che porta alla assegnazione diretta "pura" (esspressamente esplicitata con l'inciso che non rende necessario un confronto tra preventivi) verso appaltatori che abbiano già maturato documentata esperienza "anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione". Pertanto, i soggetti affidatari diretti possono - ma non devono - essere obbligatoriamente iscritti negli elenchi o albi dell'ente;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale:

- è stata data piena attuazione alla Legge 21 giugno 2022, numero 78, come innanzi richiamata;
- è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea del 28 marzo 2014, numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le quali:
- hanno "modificato" la disciplina vigente in materia di "aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici e di procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali";
- hanno "riordinato" la "disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- è stato adottato il nuovo "**Codice dei Contratti Pubblici**", pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 12 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 marzo 2023, numero 77;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con i relativi allegati:

- è entrato "*...in vigore il 1° aprile 2023...*";
- acquista "*...efficacia il 1° luglio 2023...*";

CONSIDERATO che l'articolo 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, prevede che, ai fini della applicazione del nuovo "**Codice dei Contratti Pubblici**", le "*...soglie di rilevanza europea sono:*

- Euro 5.382.000**, per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- Euro 140.000**, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nello "[Allegato I' della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014](#), numero 2014/24/UE, fermo restando che, nel caso in cui gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nello "[Allegato III](#)" della predetta Direttiva;
- Euro 215.000**, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali, con la precisazione che questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nello "[Allegato III](#)" della [Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014](#), numero 2014/24/UE;
- Euro 750.000**, per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati nello "[Allegato XIV](#)" della [Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014](#), numero 2014/24/UE...";

CONSIDERATO inoltre, che gli articoli 49 e 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, prevedono, tra l'altro, che:

- gli affidamenti devono essere effettuati "*...nel rispetto del principio di rotazione...*";
- in applicazione del predetto principio è "*...vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi...*";
- la stazione appaltante può "*...ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico e, in tale caso, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia...*";
- in casi debitamente motivati, con "*...riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto...*";
- per i "*...contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione, quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata...*";
- è, comunque, consentito "*...derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro...*";
- le stazioni appaltanti "*...procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*
 - affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza**

- consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti**, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;
- d) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti**, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14**, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per **l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14...**;

CONSIDERATO, infine, che, l'articolo 225, comma 8, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, prevede, tra l'altro, che, in "...relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal **"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"** e dal **"Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari"**, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con le predette risorse, si applicano, anche dopo il **1° luglio 2023**, le disposizioni di cui al Decreto Legge 31 maggio 2021, numero 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, numero 108, e al Decreto Legge 24 febbraio 2023, numero 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, numero 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal **"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"**, dal **"Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari"**, nonché dal **"Piano Nazionale Integrato per la Energia e il Clima 2030"**, di cui al Regolamento dell'11 dicembre 2018, numero (UE) 2018/1999, approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo...";

VISTO il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2495 della COMMISSIONE del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie, nei settori ordinari, degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nel senso appena di seguito precisato:

- a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati nello allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (23G00227), art. 8 comma 5 che ha previsto. "All'[articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla \[legge 21 aprile 2023, n. 41\]\(#\), relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»";](#)

VISTO il Decreto del 7 dicembre 2021, con il quale il Dipartimento delle Pari Opportunità della "**Presidenza del Consiglio dei Ministri**" ha adottato le "**Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**";

VISTO il "**Piano Triennale per la Informatica nella Pubblica Amministrazione 2022-2024**", **predisposto dalla "Agenzia per l'Italia Digitale" e approvato con Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Delega alla Innovazione Tecnologica e alla Transizione Digitale, del 22 dicembre 2022;**

VISTO il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, ed, in particolare, gli articoli 16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;

VISTA la deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha modificato l'articolo 14 del predetto Regolamento;

VISTO il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, n. 107;

VISTO lo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 25 maggio 2018, numero 42 ed entrato in vigore dal 24 settembre 2018;

VISTA la "**Delibera n. 19 del 13 luglio 2001 del Consiglio Direttivo dell'INAF con la quale è stato costituito l'Osservatorio Astronomico di Roma come Struttura di ricerca a tempo indeterminato dello stesso Istituto, priva di personalità giuridica, ma dotata di autonomia scientifica, amministrativa e contabile**", e se ne è stabilita la sede legale nel Comune di Monte Porzio Catone, provincia di Roma, Via Frascati n. 33;

VISTO il Decreto del Presidente **Prof. Nicolò D'Amico** dello "**Istituto nazionale di Astrofisica**" numero 3/2018 del 16 gennaio 2018 con il quale il **Dott. Lucio Angelo Antonelli** è stato nominato **Direttore** dello "**Osservatorio Astronomico di Roma**", con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre anni;

VISTO il Decreto n. 9 del 15 febbraio 2021 del Presidente **Prof. Marco Tavani** dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", nonché la determinazione n. 21 di pari data, a firma del Direttore Generale **Dott. Gaetano Telesio** del medesimo istituto, con la quale è stato conferito al **Dott. Lucio Angelo Antonelli** l'incarico di **Direttore** dello "**Osservatorio Astronomico di Roma**", per la durata di ulteriori tre anni;

VISTA la nota del 31 gennaio 2024, protocollo n. 2024-INAF-CLE-0001280 a firma congiunta del Presidente e del Direttore Generale dello INAF con la quale il termine di durata della nomina del Dott. Lucio Angelo Antonelli quale Direttore dello "Osservatorio Astronomico di Roma" è stata prorogata per un periodo massimo di novanta (90) giorni, con scadenza il 15 maggio 2024, o, comunque, fino alla nomina del Suo successore;

VISTA la **D.D. n.10/2024 Prot. 000126 del 16 gennaio 2024** con cui la Responsabile Amministrativa, Rag. Elena Di Gianvito, inquadrata nel profilo di "**Funzionario di Amministrazione Quarto livello Funzionale**", in servizio presso l'**Osservatorio Astronomico di Roma**, è stata autorizzata al subentro in qualità di "**Punto Ordinante**" dello INAF-Osservatorio Astronomico di Roma per la stipula e il perfezionamento dei contratti da espletarsi su tutte le piattaforme "certificate" (CONSIP e U-BUY) in uso, mediante l'accesso con lo SPID personale;

CONSIDERATO altresì, che:

- in data 14 settembre 2020, il Professore Nicolò D'AMICO è cessato, per cause naturali, dall'incarico di Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", che gli era stato conferito con il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201, come innanzi richiamato;
 - il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 9 ottobre 2020, numero 772, con il quale il Dottore Marco TAVANI è stato nominato Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a decorrere dal 9 ottobre 2020 e "...per la restante durata del mandato conferito al Professore Nicolò D'AMICO con Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2019, numero 1201...", ovvero fino al 30 dicembre 2023;
 - con il predetto Decreto, il Ministro della Università e della Ricerca ha, in effetti, manifestato la espressa volontà di conferire al nuovo Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" un mandato che rappresenta la continuità di quello conferito al precedente Presidente, atteso che il termine di scadenza dei due mandati è perfettamente coincidente;
 - secondo le norme statutarie attualmente in vigore, gli incarichi sia del Direttore Generale che del Direttore Scientifico devono avere un termine di durata coincidente con quello del Presidente;
 - con la Delibera del 29 ottobre 2020, numero 81, il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto:
 - a) confermato gli "...incarichi di Direttore Generale e di Direttore Scientifico, conferiti rispettivamente ai Dottori Gaetano TELESIO e Filippo Maria ZERBI con la Delibera del 6 febbraio 2020, numero 6, e con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato del 9 marzo 2020, numero di repertorio 1, e del 18 marzo 2020, numero di repertorio 2, fino alla loro naturale scadenza, ovvero fino al 30 dicembre 2023...";
 - b) stabilito che "...restano ferme tutte le disposizioni contenute sia nella Delibera che nei predetti contratti individuali di lavoro, con specifico riguardo allo status giuridico, al trattamento economico ed alla disciplina del rapporto di lavoro...";
- ☐ l'incarico di Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" conferito al Dottore Marco TAVANI, l'incarico di Direttore Generale del predetto "Istituto" conferito al Dottore Gaetano TELESIO e l'incarico di Direttore Scientifico del medesimo "Istituto" conferito al Dottore Filippo Maria ZERBI sono, quindi, scaduti il 30 dicembre 2023;

CONSIDERATO che con il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 9 ottobre 2020, numero 772, il Dottore Marco TAVANI è stato nominato Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a decorrere dal 9 ottobre 2020 e fino al 30 dicembre 2023;

VISTO l'articolo 14, comma 1, del nuovo "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "Sito Web Istituzionale" in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018, il quale prevede, tra l'altro, che "...l'incarico del Direttore Generale può avere durata massima di quattro anni e coincide con l'incarico di Presidente, e può essere rinnovato una sola volta. In caso di cessazione o scadenza dell'incarico del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina del successore da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione e comunque entro novanta giorni dall'insediamento...";

VISTO l'articolo 16, comma 2, del nuovo "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "Sito Web Istituzionale" in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018, il quale prevede, tra l'altro, che "...l'incarico del Direttore Scientifico può avere durata massima di quattro anni, coincide con l'incarico di Presidente, e può essere rinnovato una sola volta. In caso di cessazione o scadenza dell'incarico del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina del successore da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione e comunque entro novanta giorni dall'insediamento...";

VISTO il Decreto Legge del 16 maggio 1994, numero 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 15 luglio 1994, numero 444, con il quale è stata approvata la "Disciplina della proroga degli organi amministrativi" e, in particolare, l'articolo 3 il quale prevede, tra l'altro:

- al comma 1, che "...*gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo...*";
- al comma 2, che "...*nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità...*";

VISTO il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 4 aprile 2024, numero di protocollo 593, registrato nel protocollo generale in data 5 aprile 2024 con il numero progressivo 3931, con il quale il Professore Roberto RAGAZZONI è stato nominato Presidente dello Istituto Nazionale di Astrofisica, a decorrere dal 4 aprile 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 3 aprile 2028;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 636 del 30 aprile 2024, con cui il dott. Massimo DELLA VALLE, è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;

CONSIDERATO peraltro, che, ai sensi del combinato disposto:

- a) dell'articolo 3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, numero 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, numero 444;
 - b) dell'articolo 14, comma 1, dello "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" attualmente in vigore;
 - c) dell'articolo 15, comma 3, ultimo periodo, del "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica" attualmente in vigore,
- il "...Direttore Generale uscente rimane in carica fino alla nomina del suo successore e, comunque, per un periodo massimo di novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, durante il quale può adottare solo atti urgenti e indifferibili, laddove ricorrano condizioni e presupposti previsti dalla legge, e atti di ordinaria amministrazione...";

VISTO il Decreto Direttoriale del 28 dicembre 2021, numero 3264, con il quale la Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione del Ministero della Università e della Ricerca ha emanato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per il "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'Impresa" - Linea di investimento 3.1 denominata, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di Infrastrutture di Ricerca e Innovazione", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 11 ottobre 2022, numero 371, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a), del Decreto Direttoriale del 28 dicembre 2021, numero 3264, innanzi richiamato, le graduatorie definitive delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, tra le quali figura il Progetto PNRR-IR0000034 -"Strenghtening the Italian Leadership in ELT and SKA (STILES)";

RILEVATO che il progetto dal titolo "STILES – Strengthening the Italian leadership in ELT and SKA", mira a rafforzare la leadership italiana nell'esplorazione dell'Universo sviluppando laboratori e strumenti per i due più grandi telescopi terrestri dei prossimi decenni: l'European Extremely Large Telescope (ELT) e lo Square Kilometer Array (SKA);

RILEVATO che gli obiettivi perseguiti dalla proposta progettuale di cui sopra includono l'aggiornamento diretto delle capacità osservative di ELT e SKA, investimenti in tecnologia dell'informazione, sviluppo di laboratori per lo studio delle condizioni "eso-atmosferiche", sviluppo di esperimenti e laboratori di R&D, infrastrutture nazionali per verifica di strumentazione, un programma scientifico ed educativo unico;

RILEVATO che la "FAQ" del Ministero della Università e della Ricerca pubblicata nel mese di ottobre dell'anno 2023 ha precisato che "Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera t), del predetto Avviso, ciascun soggetto attuatore deve individuare entro il 31 dicembre 2023 tutti i soggetti realizzatori. Dato il mutato contesto normativo nazionale nell'ambito dei contratti pubblici, nonché l'evoluzione dello scenario internazionale e le relative difficoltà di

approvvigionamento in essere, al fine di favorire il corretto svolgimento delle attività progettuali, si chiarisce che, ove sia riscontrabile un sopraggiunto motivato impedimento, previa comunicazione al Ministero, il soggetto attuatore può procedere con la richiamata individuazione in data successiva al 31 dicembre 2023”;

RICHIAMATA la nota del 28 dicembre 2023, numero di protocollo 0018927, trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca, con cui il Presidente dello Istituto Nazionale di Astrofisica ha richiesto il differimento del termine per individuare entro il 31 dicembre 2023 soggetti realizzatori, relativamente ai Progetti PNRR INAF: CTA+, STILES, EMM, NG_CROCE;

VISTA la richiesta di acquisizione del Dott. Mauro Centrone, registrata in data 29.02.2024 al protocollo generale n. 575 e successiva integrazione (registrata al protocollo generale n. 1592 del 17.06.2024) avente ad oggetto: strumenti di misura, apparati e supporti per l'ottica ed optomeccanica da banco (WP 5201); sorgente di luce coerente (WP5401), come da elenco dettagliato che si allega alla presente determina;

RILEVATO che nell'ambito del Progetto *“STILES – Strengthening the Italian leadership in ELT and SKA”*, l'acquisto della strumentazioni in oggetto, si rende necessario in quanto, come si legge nella richiesta di acquisizione, lo stesso è finalizzato a *“potenziare la competitività dell'INAF-OAR nei sistemi LGS AO, potenziando il laboratorio LGS-AO, esistente presso OAR con particolare riferimento a componentistica ottica e optomeccanica, strumentazione e attrezzature per la diagnostica di sorgenti luminose”*;

CONSIDERATO che l'importo di spesa stimato per il bene di cui alla richiesta di acquisizione risulta essere pari ad Euro 138.900,00 escluso IVA e che, pertanto, lo stesso è stato inserito nel Programma Biennale degli acquisti 2023-2024;

RILEVATO che anche le ultime indicazioni fornite dal MIT (cfr. parere del 3.06.2024) hanno chiarito come la Pubblica Amministrazione debba perseguire il *“risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività, tenendo altresì conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del Codice dei contratti”*;

VISTA la nota direttoriale registrata al protocollo generale in data 17.06.2024 al numero n. 1607 con la quale è stato conferito al Dott. Paolo Ventura, dipendente in servizio dell'Osservatorio Astronomico di Roma, con la qualifica di Primo Ricercatore a tempo indeterminato, l'incarico di Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento della fornitura di strumenti di misura, apparati e supporti per l'ottica ed optomeccanica da banco, sorgente di luce coerente;

PRESO atto che il Responsabile Unico del Progetto, con atto registrato al protocollo generale in data 26.06.2024 al numero 1684 ha dichiarato di non avere *“alcuna situazione di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che potrebbe rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione o nella fase di esecuzione o che ne potrebbe influenzare il risultato, gli esiti o la gestione. In particolare, dichiara di non avere interessi di tipo economico, finanziario, personale o di altra natura nei confronti di operatori economici appartenenti al settore di riferimento della procedura di cui in oggetto;”*

ACCERTATO che l'acquisizione della fornitura oggetto della presente Determinazione non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, considerato il luogo di esecuzione della fornitura ed il valore stimato della stessa;

ACCERTATO, preliminarmente, che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e dell'articolo 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 numero 135, alla data di adozione del presente provvedimento, non sono attive Convenzioni stipulate da operatori economici con la

"Concessionaria dei Servizi Informatici Pubblici Società per Azioni" ("CONSIP") che prevedono e disciplinano l'affidamento di una fornitura analoga a quella oggetto del presente provvedimento;

ATTESA pertanto, la necessità di:

- **attivare una procedura per l'affidamento diretto della fornitura oggetto della presente Determinazione nel rispetto:**
 - a) del combinato disposto degli articoli 14, 49 e 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36;
 - b) delle norme contenute nel Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella *Legge 11 settembre 2020, n. 120*;
 - c) delle norme contenute nel Decreto Legge 31 maggio 2021, numero 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, numero 108, e nel Decreto Legge 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, numero 41, come espressamente richiamate dall'articolo 225, comma 8, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36;
 - d) delle *"...disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", dal "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari", nonché dal "Piano Nazionale Integrato per la Energia e il Clima 2030", di cui al Regolamento dell'11 dicembre 2018, numero (UE) 2018/1999, approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo..."*;

CONSIDERATO che il RUP, Dott. Paolo Ventura, come rappresentato con relazione acquisita al protocollo generale in data 26.06.2024 al numero 1695, ritiene opportuno avviare un'analisi finalizzata a verificare l'assetto del mercato di riferimento al fine di individuare l'operatore economico con il quale avviare la *"Trattativa diretta"* finalizzata all'affidamento diretto della fornitura in oggetto;

VALUTATA, pertanto, l'opportunità di avviare una formale indagine di mercato per manifestazione di interesse con richiesta di preventivo aperta a tutti gli operatori economici esperti nel predetto settore e in possesso di *"documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione delle prestazioni contrattuali"* al fine di individuare l'operatore economico con il quale avviare la *"Trattativa diretta"* sulla piattaforma messa a disposizione dalla Consip S.p.a. (MePa) o in alternativa sulla piattaforma U-BUY (entrambe conformi al disposto di cui all'art. 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36) finalizzata all'affidamento diretto della fornitura oggetto della presente Determinazione ex art. 1 del D.L. n. 76 del 2020, convertito nella L. n. 120 del 2020 s.m.i. nonché ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023;

CONSIDERATO che al fine di garantire lo svolgimento della predetta indagine di mercato nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa si procederà ad emanare un apposito *"Avviso pubblico di indagine di mercato per la presentazione di manifestazione di interesse con richiesta di preventivo"* che sarà pubblicato per quindici giorni sul *"Sito Web Istituzionale"* con il quale sarà richiesto agli operatori economici interessati di trasmettere, unitamente alla *"manifestazione di interesse"*, il Documento di Gara Unico Europeo da compilare digitalmente, un elenco analitico delle esperienze pregresse corredato da idonea documentazione nonché un preventivo di spesa per la fornitura di strumenti di misura, apparati e supporti per l'ottica ed optomeccanica da banco e sorgente di luce coerente;

ATTESO che ai sensi dell'art. 53 rubricato *"Garanzie e corredo dell'offerta a garanzie definitive"* del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 *"nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 salvo che, nelle procedure di cui all'art. c),d) ed e) dello stesso comma 1 dell'art. 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta"*;

VISTO l'art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, che sostituisce l'art. 4 secondo cui: *"(semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca) Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico"*

e terza missione”, le disposizioni di cui all’art. 1, commi 449, 450 e 452, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica”;

CONSIDERATA la direttiva della Direzione Generale dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”, di cui alla nota della stessa Direzione Generale di cui al protocollo n. 8291 del 18 Dicembre 2019, nelle quali viene esplicitato: “*le Strutture di Ricerca sono tenute ad utilizzare, per qualsiasi approvvigionamento, gli strumenti di acquisto e negoziazione resi disponibili dalla “Consip società per azioni”, ovvero il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e le “Convenzioni” e gli “Accordi Quadro” stipulati dalla stessa Consip, laddove il ricorso ai predetti strumenti sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente, fatte salve eventuali eccezioni giustificate da specifiche esigenze connesse allo svolgimento di attività scientifiche e di ricerca, debitamente documentate e motivate ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo 25 Novembre 2016, numero 218”,.....OMISSIS.....in particolare, nelle ipotesi di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del predetto “Codice”, nel caso in non sia possibile utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione resi disponibili dalla “Consip società per azioni”, e dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il preventivo dell’operatore economico prescelto deve essere acquisito, preferibilmente, mediante l’utilizzo della “piattaforma elettronica” denominata U-Buy, o, in subordine, della “posta elettronica certificata” o della “e-mail istituzionale” (username@inaf.it), fermo restando che l’ordine di acquisto, o il contratto di fornitura dovrà essere trasmesso esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma elettronica” denominata U-Buy, o, in subordine, della “posta elettronica certificata”;*

CONSIDERATA la circolare del Direttore Generale del 19.03.2024 registrata al protocollo generale n. 3207 con la quale lo stesso ha chiarito che “*con riferimento agli affidamenti previsti dai Programmi e dai Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (“PNRR”), questa Direzione Generale ritiene indispensabile il ricorso alla “esecuzione del contratto in via d’urgenza”, attesa la necessità di rispettare i tempi assai stringenti fissati dal Ministero per la realizzazione e/o la conclusione delle attività progettuali” e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, che con specifico riferimento alle procedure oggetto della presente Determinazione, stabilisce che : “a) e’ sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonche’ dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;*

Rilevato che come chiarito dal Program Office, l’art. 48, comma 1 del DL 77/2021, che rimanda all’articolo 207, comma 1, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che a sua volta rimandava all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di erogare l’anticipazione del prezzo fino ad un massimo del 30% per gli appalti PNRR, senza deroga per le forniture ed i servizi ad esecuzione immediata;

TENUTO conto che le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della fornitura sono particolarmente complesse e, pertanto, si ritiene opportuno che sia nominato anche un Direttore dell’Esecuzione. Quest’ultimo, in particolare, dovrà assicurare la regolare esecuzione del contratto nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte con particolare riguardo alla qualità dei prodotti nonché a svolgere tutte le attività demandategli dalla normativa vigente, ivi compresa, la verifica di conformità finale;

VISTO il “Regolamento che disciplina la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni”, predisposto, congiuntamente, dal “Tavolo Tecnico Permanente in materia di Patrimonio Immobiliare, ivi comprese le Grandi Attrezzature Scientifiche, e di Lavori Pubblici” e dal “Tavolo Tecnico Permanente” in materia di “Appalti Pubblici”, con la supervisione della Direzione Generale, approvato dal Consiglio di Amministrazione

con la Delibera del 31 marzo 2023, numero 21, pubblicato sul "Sito Web Istituzionale" dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ed entrato in vigore il 1° aprile 2023. In base al detto Regolamento al "Responsabile Unico del Progetto" e alle altre figure professionali previste si applicano gli "incentivi per le funzioni tecniche" nella misura percentuale e secondo gli importi stabiliti per ciascuno di essi, proprio in quanto è prevista la nomina di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Art. 2, comma 2, Regolamento se di interesse), in conformità alle disposizioni previste dal "Codice" (e alle Linee Guida ANAC numero 3)";

ATTESO che per la realizzazione dell'intervento in oggetto, in via preliminare, è stato stimato un importo presunto pari ad Euro 138.900,00 IVA esclusa e che, conseguentemente, l'accantonamento di cui all'art. 113 del D.lgs 50 del 2016 sostituito dall'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 rubricato "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12, ai sensi dell'art 11 del Regolamento suddetto può essere quantificato nella percentuale dell' 2% per un importo pari a Euro 2.778,00 di cui, ai sensi dell'art. 11 suddetto, l'80% (per € 2.222,40) è destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative di cui al comma 4 del medesimo articolo che dovrà essere ripartito fra il RUP ed il Direttore dell'Esecuzione ed il restante 20% (555,60) per l'acquisizione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione secondo le percentuali di cui alla Tabella allegata al "Regolamento che disciplina la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni" ;

VISTA la deliberazione del 29 dicembre 2023, numero 94, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2024;

ACCERTATA l'autorizzazione del Responsabile dei Fondi, Dott. Adriano Fontana;

VISTA la deliberazione del 29 dicembre 2023, numero 94, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2024;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Di aver conferito, con nota protocollo n. 1607 del 17.06.2024, al Dott. Paolo Ventura l'incarico di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Dlgs. 36/2023 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e Allegato I.2 che possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo in merito a quanto in oggetto e non si trova in una situazione di conflitto di interessi come dichiarato con atto registrato al protocollo generale n. 1684 del 26.06.2024;

Articolo 2. Di nominare fin d'ora, stante la complessità delle caratteristiche tecniche della fornitura, il Dott. Marco Faccini, dipendente in servizio presso la sede dell'Osservatorio Astronomico di Roma con la qualifica di collaboratore amministrativo di V livello a tempo indeterminato, l'incarico di "Direttore dell'Esecuzione del contratto" della procedura in oggetto;

Art. 3. Di dare atto che il Direttore di Struttura, in relazione al presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi;

Articolo 4. Di approvare l' Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse con richiesta di preventivi e relativi allegati, trasmesso dal RUP con la relazione registrata in data al protocollo 1695 del 26.06.2024, di autorizzare la pubblicazione dello stesso, per quindici giorni, sul "Sito Web Istituzionale" dell'Ente, al fine di individuare, nel rispetto del principio di libera concorrenza, non discriminazione,

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, l'operatore economico, abilitato sulla Piattaforma MePA, iscritto al bando CPV 38000000-5, o, in alternativa, sulla piattaforma U-BUY, con il quale avviare una Trattativa Diretta finalizzata all'affidamento diretto, ex art. 1 del D.L. n.76 del 2020, convertito nella L. n. 120 del 2020 nonché ex 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023, della fornitura di strumenti di misura, apparati e supporti per l'ottica ed optomeccanica da banco e sorgente di luce coerente;

Articolo 5. Di utilizzare quale criterio di selezione per individuare il miglior preventivo quello del prezzo più basso e di stabilire che: in caso di parità di prezzo si dovrà aver riguardo ai minor tempi di consegna; a parità dei tempi consegna, alla maggiore durata della garanzia offerta. In ultimo, di stabilire che nel caso in cui nemmeno detti criteri consentano l'individuazione dell'operatore, si procederà mediante sorteggio;

Articolo 6. Di autorizzare sin d'ora l'Avvio della Trattativa Diretta, sulla piattaforma U-Buy o MePA, con l'operatore economico che avrà presentato il preventivo di spesa più idoneo a soddisfare l'interesse dell'Ente;

Articolo 7. Di autorizzare, sin d'ora l'esecuzione in via d'urgenza del contratto, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, in forza di quanto previsto dall'art. 8, comma 1 lettera a) del D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella Legge del 11 settembre 2020 n. 120 e di quanto stabilito dal Direttore Generale con nota del Direttore Generale del 19.03.2024 registrata al protocollo generale n. 3207;

Articolo 8. Di autorizzare, nel caso si proceda nel senso di cui all'articolo precedente, al versamento dell'anticipazione del prezzo a favore dell'operatore economico selezionato, nella misura del 20%, previo rilascio della garanzia fideiussoria;

Articolo 9. Di stabilire che si provvederà alla stipulazione del contratto in modalità elettronica non appena sarà dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, all'esito positivo della verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs 36/2023 e sul possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 103 D.lgs 36/2023 in capo alla predetta Società;

Articolo 10. Di stabilire che, previo accertamento dell'esito positivo della conformità della fornitura, il pagamento sarà successivo al ricevimento della fattura elettronica che dovrà riportare i dati essenziali CIG e CUP nonché il riferimento al PNRR, alla Missione, alla Componente, al titolo del progetto come indicati nell'oggetto del presente provvedimento, ed avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, previa verifica finale di conformità della fornitura a cura del Direttore della Esecuzione;

Articolo 11. Di stabilire che in caso di aggiudicazione la Società, prima della stipulazione, dovrà rilasciare una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale in forza di quanto disposto dall'art. 53 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

Articolo 12. Di autorizzare, per le finalità di cui all'articolo 3 della presente Determinazione, l'impegno di spesa presunto, il cui importo totale ammonta ad Euro 169.458,00 di cui Euro 138.900,00 quale imponibile, ed Euro 30.558,00 quale l'Imposta sul Valore Aggiunto, che graverà sul "Centro di Responsabilità Amministrativa" 1.06 "Osservatorio di Roma", per l'Esercizio Finanziario 2024 al "Codice Funzione Obiettivo" 2.02.02.01 "STILES+ Attività di progetto" "Capitolo 2.02.01.05.001.01 "Attrezzature scientifiche (acquisto e manutenzione straordinaria)".

Articolo 13. Di autorizzare sin d'ora il pagamento degli incentivi al "Responsabile Unico del Progetto" ed al Direttore della Esecuzione nonché la quota da destinare per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nella misura percentuale e secondo gli importi stabiliti per ciascuno di essi nel "Quadro Economico" preventivo, allegato al presente atto che graveranno sulla "Funzione Obiettivo" 1.09.01 "Fondi da assegnare", "Capitolo" 1.10.01.99.999.11 "Accantonamento Fondo per le esigenze dei Progetti finanziati dal PNRR", del "Centro di Responsabilità Amministrativa" 0.00.01 "Servizi di Staff al Direttore Generale", per gli esercizi finanziari di competenza 2024.

Articolo 14. Di autorizzare il pagamento di Euro 35,00 a titolo di contributo per l'autofinanziamento dell'ANAC che graverà sulla Funzione Obiettivo n. 1.06.01 sul capitolo 1.02.01.99.999 *"Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c."*

Articolo 15. Di approvare il quadro economico preventivo che quantifica i costi presunti della procedura nonché il cronoprogramma delle attività lavorative e la tabella di ripartizione degli incentivi, anche questi allegati al presente provvedimento, come predisposti dal Responsabile Unico del Progetto, Dott. Paolo Ventura che si allegano al presente provvedimento.

In allegato:

-la scheda tecnica della fornitura;

-quadro economico, cronoprogramma, tabella di ripartizione degli incentivi;

-bozza avviso pubblico di indagine di mercato.

IL DIRETTORE

Dott. Lucio Angelo Antonelli